

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Parere sul meccanismo di calcolo della settimana corta

Uno degli aspetti più controversi nell'interpretazione del contratto di lavoro giornalistico e che con grande frequenza dà adito a conflitti sindacali all'interno delle aziende è, senza alcun dubbio, quello relativo al meccanismo di calcolo della settimana corta.

La posizione dalla Federazione della Stampa su questa materia è sempre stata molto chiara, ma i comitati di redazione si sono spesso scontrati con interpretazioni restrittive, elaborate dagli uffici del personale delle aziende, suffragate e sostenute, talvolta, anche dalla stessa Federazione degli Editori.

Al riguardo una parola chiara, e speriamo definitiva, è giunta in questi giorni grazie ad una sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna che vedeva contrapposti il Presidente dell'Associazione della Stampa dell'Emilia Romagna, il collega Marco Gardenghi, e la Poligrafici Editoriale del gruppo Riffeser-Monti.

Non disponiamo ancora delle motivazioni della sentenza, ma il dispositivo è già di per sé chiaro nelle conclusioni: l'azienda ha utilizzato sino ad oggi un meccanismo errato per il calcolo delle corte.

Qual è allora il meccanismo corretto per il calcolo della maturazione del diritto al giorno di settimana corta?

Come è noto, l'istituto della settimana corta fu introdotto con la sottoscrizione del contratto collettivo del 1969 con l'intesa reciproca che il nuovo regime di organizzazione del lavoro non avrebbe dovuto comportare un aggravio dei costi economici.

Sulla base di questa premessa la "settimana corta" non doveva ridurre l'orario di lavoro ed infatti ci si è limitati a prevedere una sua diversa redistribuzione.

Prima dell'introduzione della "settimana corta", l'orario di lavoro del giornalista era di 36 ore a settimana suddivise per 6 giorni, e, quindi, la prestazione lavorativa oraria giornaliera era di 6 ore. Con il passaggio al regime della "corta" l'orario di lavoro settimanale è rimasto immutato ma è stato suddiviso su 5 giorni, anziché su 6.

Di conseguenza la prestazione oraria giornaliera è passata da 6 a 7 ore e 12 minuti. In applicazione dello stesso criterio di non alterazione dei costi economici le parti convennero, per quanto riguarda le ferie, che il numero dei giorni di ferie spettanti contrattualmente a ciascun giornalista, non sarebbe aumentato per effetto della settimana corta e,

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

pertanto, il giorno di settimana corta doveva intendersi, ai fini contrattuali, come “giorno lavorativo” non lavorato.

Si deve, poi, aggiungere che l'art.7 del contratto prevede esplicitamente che il giorno di settimana corta “non può coincidere con una festività” e quindi, nei casi in cui, per effetto dell'organizzazione del lavoro redazionale dovesse coincidere con un giorno festivo, la “corta” deve essere “recuperata” in un altro giorno della stessa settimana e, comunque, qualora per causa di forza maggiore il singolo giornalista non possa usufruire dei giorni di settimana corta, “ha diritto di recuperarli entro 30 giorni”. Questa espressa disposizione contrattuale dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto alla settimana corta non viene meno in presenza di festività infrasettimanali e prescinde dal numero dei giorni lavorati.

Per queste considerazioni è di tutta evidenza che il regime di settimana corta regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico non è assimilabile ai diversi trattamenti previsti sulla stessa materia da altri contratti collettivi.

È priva di fondamento la tesi sostenuta in alcune aziende che per la maturazione del diritto alla settimana corta sia necessario un numero determinato di giorni lavorati nel corso della settimana.

Questa interpretazione è contraria allo spirito, alla lettera e alla genesi della norma contrattuale ed è di grande rilevanza che finalmente anche una sentenza della magistratura del lavoro abbia voluto chiarirlo.

In conclusione, vogliamo ribadire il principio che ogni giornalista ha diritto ad un giorno di “corta” per ogni settimana di lavoro, tranne che nel periodo di ferie, a prescindere dal numero di giornate lavorate nel corso della settimana. Quindi, eventuali giornate di sciopero, di malattia, o a maggior ragione, di assenza per permessi sindacali (come ha ribadito il magistrato del lavoro di Bologna) non intaccano il diritto alla maturazione settimanale del giorno di “corta”.

Per maggiore chiarezza di tutti i colleghi interessati proviamo ad esemplificare: nell'anno ci sono 52 settimane, di conseguenza ogni giornalista avrà diritto a 52 giorni di “corta” all'anno defalcate dei giorni di corta compresi nelle ferie, che possono, come è noto, contrattualmente variare in base all'anzianità. Pertanto, se un giornalista ha diritto a 30 giorni di ferie, ovvero cinque settimane, i suoi giorni di corta complessivi nell'anno dovranno essere 47 (52 - 5). Qualunque sia il calcolo empirico utilizzato dall'azienda per gestire corte e ferie, alla fine il risultato deve essere sempre questo.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

È doveroso fare un'ultima annotazione in relazione, anche in questo caso, ad una "cattiva" interpretazione della norma contrattuale da parte di qualche azienda. Come abbiamo già ricordato l'art.7 del contratto prevede che qualora il giornalista sia chiamato a prestare attività lavorativa nel giorno di settimana corta "ha diritto a recuperarlo entro 30 giorni"

È di tutta evidenza che questa ultima disposizione determina un diritto del giornalista e non un dovere. Di conseguenza, i giorni di settimana corta non recuperati entro 30 giorni vanno ad accumularsi, di fatto, con il monte ferie. Non è possibile sostenere che le settimane corte lavorate e non recuperate entro 30 giorni decadono.

Non è questa la lettera della norma, né, tanto meno, la volontà delle parti, che, quando hanno voluto prevedere il venir meno di un diritto lo hanno fatto espressamente, come nel caso dei permessi straordinari per gli inviati che, precisa la norma, devono essere goduti entro 15 giorni "a pena di decadenza".

Giancarlo Tartaglia
Direttore FNSI

Roma, 7 ottobre 2004